

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 069/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 160/CGF – RIUNIONE DEL 1 FEBBRAIO 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €2.000,00;**

- **DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE SEGUITO GARA ACIREALE/RAGUSA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013)

Con reclamo del 29.1.2013, la S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto le sanzioni dell'ammenda €2.000,00 ed 1 gara da disputare a porte chiuse *“per avere propri sostenitori: - al 42° del secondo tempo lanciato contro un A.A. una pietra del diametro di 2 cm che colpiva l'ufficiale di gara alla nuca. Nella circostanza venivano rivolte al medesimo A.A. espressioni irrispettose ed ingiuriose; - al termine della gara rivolto espressioni offensive all'indirizzo di calciatori e dei dirigenti della società ospitata determinando una situazione di tensione che rendeva necessario l'intervento della forza pubblica. Per mancanza di acqua nello spogliatoio”*.

La reclamante censura la decisione eccependone la insufficiente o contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, atteso che: 1) il lancio della pietra non avrebbe creato conseguenze all'A.A. e problemi per il prosieguo della gara; 2) la situazione di tensione che ha reso necessario l'intervento della forza pubblica non ha determinato alcuna lesione dell'integrità fisica di chicchessia ma comunque era imputabile alla tifoseria ospite; 3) la mancanza di acqua calda era stata determinata da un uso non contestuale, da parte della terna, dei servizi e, pertanto, non poteva determinare addebiti. A sostegno della propria tesi ha depositato una dichiarazione rilasciata dal Sig. Cassarà, DG della Ragusa, nel quale lo stesso avrebbe affermato, sostanzialmente, la correttezza e la sportività dei dirigenti locali ed una fattura di acquisto del combustibile per lo Stadio Tupparello.

Ha pertanto concluso chiedendo la revoca della decisione nella parte in cui ha statuito la disputa della gara a porte chiuse o, in alternativa, la commutazione della stessa in ammenda.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

L'esame dei documenti ufficiali e lo stesso contenuto del reclamo individuano le precise responsabilità della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. per i fatti alla stessa contestati.

La reclamante, che non contesta gli addebiti, pretende di mitigare la gravità degli stessi asserendo che non si sarebbero verificate conseguenze pregiudizievoli in danno dell'A.A. né involgenti la prosecuzione della gara o l'incolumità di chicchessia al termine della stessa.

La tesi, per quanto suggestiva, non è meritevole di accoglimento in quanto la pericolosità delle condotte poste in essere è legata alla potenzialità dannosa delle stesse e prescinde dagli effetti realizzatisi concretamente i quali, tutt'al più, possono costituire o delle aggravanti o delle fattispecie autonome.

È indubitabile che il lancio di una pietra ha valenza gravemente offensiva, ben equiparabile ad un colpo inferto a distanza ravvicinata, così come la susseguente reazione avuta dagli autori dello stesso, a seguito della individuazione da parte dall'A.A..

Allo stesso modo, l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità delle persone non può mitigare la valutazione antiggiuridica della situazione di tensione a fine gara, imputabile ai tifosi della reclamante. Tra l'altro, indice della pericolosità e, vieppiù, della potenzialità dannosa è costituita dall'intervento delle Forze dell'Ordine.

Il complesso di tali circostanze è sintomatico dell'assenza di minime condizioni di sicurezza che possano far ritenere eccessiva la sanzione della disputa della gara a porte chiuse, del tutto congrua in relazione alle modalità attraverso le quali si sono articolati i fatti, che sconsigliano la commutazione in ammenda.

Le prove offerte, a parte evidenti censure di irritualità, risultano del tutto irrilevanti limitandosi a descrivere il comportamento della Dirigenza che non è stata oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo.

Infine, per quanto riguarda la mancanza di acqua calda, non è sostenibile, come fa la reclamante, attribuire responsabilità al Direttore di Gara per non aver effettuato la doccia contestualmente agli A.A., atteso che quanto verificatosi è comunque indicativo di inadeguatezza degli impianti, imputabile quindi alla Società che li ha in uso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. Acireale Calcio 1946 di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINI EMANUELE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESI/SAN CESAREO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013)

Al 36° del secondo tempo, della gara Sanbenedettese/San Cesareo disputata il 20.1.2013, il calciatore Mancini Emanuele, numero 8 della società San Cesareo, colpiva a gioco fermo dopo la segnatura di una rete con un pugno alla schiena un giocatore avversario che, in conseguenza del gesto, non riportava alcun particolare danno fisico proseguendo la partita.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la Società San Cesareo nell'interesse del calciatore, chiedendo il riesame di tutta la questione, alla luce del fatto che l'episodio scaturiva nell'ambito degli accadimenti avvenuti subito dopo il goal quando da un lato i giocatori della squadra in quel momento in svantaggio cercano di recuperare il pallone per accelerare il più possibile la ripresa del gioco essendo ostacolati dai giocatori appartenenti alla squadra avversaria che si trova in vantaggio; il tutto anche in considerazione del clima della gara dove si trovavano di fronte la prima e la seconda in classifica.

Al riguardo, si sottolineava nell'impugnazione che il colpo non lasciava alcun danno fisico, che gli assistenti nulla segnalavano e che il Commissario di campo qualificava come buono e corretto il comportamento dei tesserati.

Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti, dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Mancini ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Giova inoltre soggiungere che a nulla rileva che il pugno non aveva lasciato alcuna conseguenza e fosse così di lieve intensità, in quanto la misura della punizione riguarda la materialità della condotta e men che meno sussiste una scriminante per la circostanza che un comportamento, comunque integrante condotta violenta, sia stato occasionato dalla concitazione del momento e debba essere apprezzato in ragione della tenuità delle conseguenze provocate.

Nemmeno hanno pregio i rilievi in ordine alla asserita mancata segnalazione da parte degli Assistenti e del Commissario di campo in quanto essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro, quest'ultimo era l'unico onerato della relativa refertazione.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA ATLETICO MONTICHIARI S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

Il Calcio Lecco 1912 S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013 relativa alla partita tra Calcio Lecco 1912 S.p.A. e Atletico Mmontichiari S.r.l. del 27.1.2013 con la quale veniva comminata alla ricorrente l'ammenda di € 2.500,00 e la sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse "per avere i propri sostenitori in campo avverso, per l'intera durata della gara rivolto espressioni gravemente offensive, minacciose e discriminatorie per motivi di origine territoriale sia all'indirizzo della Terna Arbitrale sia all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria (e) per avere i medesimi sostenitori, nel corso del secondo tempo, fatto oggetto un A.A., i calciatori della squadra ospitante, il medico ed il massaggiatore di quest'ultima, del lancio di numerosi sputi che attingevano coloro contro i quali erano stati lanciati in varie parti del corpo".

Con l'impugnazione la ricorrente ha chiesto:

- in via principale, in riforma della sanzione dell'ammenda e dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, l'annullamento del provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale c/o L.N.D. Dipartimento Interregionale;
- in via subordinata la riduzione della sanzione alla chiusura di un unico settore;
- in via ulteriormente subordinata la riduzione della sanzione all'ammenda o comunque riducendo la stessa nella misura di giustizia.

Ha inoltre chiesto che in ogni caso l'esecuzione della sanzione, laddove confermata, fosse fatta decorrere, a termini dell'art. 22 comma 1 C.G.S. dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha rilevato che si è trattato di episodi causati da una parte esigua della tifoseria lecchese, che comunque si trattava di una gara svolta in trasferta e che di conseguenza la sanzione comminata è apparsa eccessivamente gravosa. Essa ha dedotto altresì che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto delle attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S. ravvisabili nella fattispecie a dire della ricorrente. Ha inoltre rilevato che la sanzione risulterebbe eccessiva se raffrontata ad altri comportamenti accaduti in altre gare e puniti in modo diverso. Infine, in considerazione della decisione di far disputare la gara a porte chiuse già il 2/2 p.v. comunicata dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale in data 31.1.2013, ha chiesto che la decorrenza della sanzione avvenisse a termini dell'art. 22 comma primo C.G.S..

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione attribuita con la decisione del Giudice Sportivo appare congrua in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dalla tifoseria della ricorrente, puntualmente rilevati dall'Arbitro e dall'Assistente di gara, tenuto conto altresì della recidiva specifica reiterata e della diffida di cui ai Com. Uff. 25 - 30 - 34 - 37 - 48 - 63 - 74. Quanto alla decorrenza della sanzione essa va fissata nella seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in applicazione dell'art. 22 comma primo C.G.S. non essendovi alcuna diversa disposizione da parte del Giudice sportivo e non assumendo alcun rilievo la comunicazione inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale in data 31.1.2013.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 22 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete